



COMUNE DI BALESTRATE

(Provincia Regionale di Palermo)

DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

DI ASSISTENZA ECONOMICA

INDICE

- ART. 1: OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**
- ART. 2: SOGGETTI ASSISTIBILI**
- ART. 3 : FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA**
- ART. 4: ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA**
- ART. 5: DISCIPLINA DEI CASI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA**
- ART. 6: ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DEI FAMILIARI DEI DETENUTI**
- ART. 7: ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA**
- ART. 8: ASSISTENZA ECONOMICA ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO CIVICO**
- ART. 9 : MODALITA' DI ACCESSO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA E PER L'ASSISTENZA ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVICO.**
- ART. 10 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA E DI ASSISTENZA ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVICO.**
- ART. 11: ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO**
- ART. 12: NORMA TRANSITORIA - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE NORME REGOLAMENTARI PRECEDENTI**

ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, nell'ambito di principi dettati dall'art. 38 della Costituzione, dalla L.R. n. 22/86 e dalla legge 328/2000, disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione Comunale in favore di soggetti e/o di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico

La disciplina regolamentata attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge nel rispetto della persona e della sua dignità il superamento di una situazione di bisogno, il contrasto dell'esclusione sociale e l'opportunità di autorealizzazione delle persone socialmente più deboli oltre che di stimolare l'autosufficienza ed evitare la cronicizzazione della dipendenza assistenziale.

Gli interventi economici si ispirano ai principi di solidarietà, equità ed imparzialità.

ART. 2
SOGGETTI ASSISTIBILI

Possono accedere ai servizi di assistenza economica previsti, dal presente regolamento, i cittadini ed extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno valido alla data di presentazione di domanda, residenti nel Comune da almeno sei mesi, e versino in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, secondo le condizioni e i criteri fissati dai successivi articoli o al diverso valore che verrà stabilito con sopravvenute disposizioni normative .

ART. 3
FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

- 1) Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati sono articolate nella maniera seguente :
 - a) assistenza economica straordinaria;
 - b) assistenza economica per spese funebri per gli indigenti ;
 - c) assistenza economica in favore dei familiari dei detenuti;
 - d) assistenza economica ordinaria;
 - e) assistenza economica attraverso lo svolgimento di un servizio;

I suddetti interventi di assistenza economica vengono erogati ad un solo componente familiare e non sono cumulabili tra loro e con altre forme di assistenza

ART. 4

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'assistenza economica straordinaria, prevista dal precedente art. 3 sub lettera " a) " rappresenta un intervento economico " una tantum " rivolto a soggetti e/o nuclei familiari in condizioni di disagio derivante da situazioni impreviste ed eccezionali, che incidano sulle normali condizioni di vita del soggetto e/o del nucleo familiare, opportunamente documentate e verificate dall'Assistente Sociale.

Tali situazioni devono concernere a titolo esemplificativo :

- a) condizioni patologiche particolarmente gravi non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate, necessità di applicazione di protesi (con esclusione delle protesi dentarie);
- b) improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo e/o sfratto esecutivo;
- c) dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria;
- d) spese improvvise che incidono in modo determinante ed impediscono alla famiglia di vivere al di sopra della soglia minima di reddito ivi comprese le spese funerarie .

La richiesta di assistenza di cui al presente articolo è ripetibile nell'arco dell'anno solare esclusivamente per le ipotesi di particolare gravità dettagliatamente documentate e relate dall'Assistente Sociale . e comunque non può superare l'importo di cui all'art. 5, comma 3.

I criteri di quantificazione dei contributi di cui al precedente comma sono disciplinati dal successivo articolo.

ART. 5

DISCIPLINA DEI CASI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui al precedente articolo dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione indicata, i relativi certificati e/o documentazione adeguata che dimostrino l'effettivo stato di bisogno economico. Relativamente alla richiesta di contributo per le spese mediche è necessario un certificato medico comprovante gravi motivi di salute, la documentazione in originale inerente alle spese sostenute e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria locale o ad altri Enti di competenza e se abbia o meno ricevuto tali rimborsi, specificandone in caso positivo, l'entità complessiva.

Il contributo straordinario viene determinato dalla Giunta Comunale, previa dettagliata relazione dell'Assistente Sociale. Per l'anno solare non può essere erogata una cifra superiore ad € 2.000,00.

ART. 6

ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DEI FAMILIARI DEI DETENUTI

I detenuti o i loro nuclei familiari che si trovano a dover registrare la detenzione di un proprio membro, specie se capofamiglia, in condizioni di particolare difficoltà economica o esposti a rischio di devianza hanno diritto ad un contributo economico finalizzato a sostenerli.

Tale contributo, avrà la durata di tre mesi e per l'importo di € 220,00 mensili non prorogabili. Ai fini di tale contributo sono considerati in stato di detenzione anche i soggetti che si trovano agli arresti domiciliari.

Inoltre per l'erogazione del suddetto contributo economico è necessario produrre il relativo certificato di detenzione o lo stato di arresti domiciliari.

Il suddetto contributo economico può essere interrotto in qualsiasi momento se viene meno lo stato di detenzione.

ART. 7

ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA

Per assistenza economica ordinaria o come meglio viene definita dalla L.R. n. 22/86 assistenza economica temporanea si intende l'erogazione di un contributo economico mensile per la durata di tre mesi nell'arco di un anno, non prorogabili né ripetibili nell'anno il cui importo viene fissato in €. 220,00 mensili e/o nei limiti della disponibilità di bilancio .

Il contributo è finalizzato al superamento della situazione economica disagiata e subordinata dall'impossibilità del richiedente di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Per quanto concerne le modalità di accesso al contributo ordinario si rinvia al successivo art. 10 del presente regolamento. L'istanza deve essere corredata dal certificato d'inidoneità a svolgere qualsiasi servizio socialmente utile rilasciato dall'Asp d'appartenenza. (Invalidità non inferiore al 67% o Legge n. 104/1992 art. 3, c. 3)

ART. 8

ASSISTENZA ECONOMICA ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO CIVICO

Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale anche attraverso aiuti economici da attribuire occupando i richiedenti in servizi socialmente utili.

La suddetta assistenza ha lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, prevedendo e definendo le attività che l'interessato dovrà svolgere a favore della collettività.

I servizi che si intendono promuovere riguardano a titolo esemplificativo:

- Servizio di custodia, vigilanza e pulizia di strutture pubbliche; (palestre, biblioteca, campi sportivi, parco giochi, centri diurni, area mercatale etc...);
- servizio di salvaguardia e cura del verde pubblico;
- servizio di disbrigo pratiche a disabili ed anziani.
- Servizio scolastico di sorveglianza.

Detti servizi che il Comune affiderà ai soggetti che rientrano nella graduatoria, secondo le modalità di accesso definiti nel successivo articolo, non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente occasionale e resi esclusivamente a favore della città.

Ogni assistito, prima dell'inizio del servizio dovrà firmare il relativo Disciplinare in cui sarà previsto quanto segue: dati del richiedente, il servizio da svolgere a cura della Direzione di competenza che avrà l'onere di controllarne l'effettivo svolgimento e la relativa apposizione della firma su apposito registro, la durata, la modalità d'esecuzione e l'entità del contributo che non potrà superare la somma di €. 220,00 mensili per un periodo non superiore a mesi tre e per 10 ore settimanali, non prorogabili e non ripetibili nello stesso anno solare.

Il registro, vistato dal Responsabile di Direzione e/o Responsabile del Servizio, verrà consegnato mensilmente al servizio sociale, che ne disporrà la liquidazione. L'Amministrazione assicurerà ogni soggetto mediante polizza infortuni.

ART. 9

MODALITA' DI ACCESSO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA E PER L'ASSISTENZA ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVICO.

L'erogazione dell'assistenza economica ordinaria e dell'assistenza economica attraverso lo svolgimento di un servizio è subordinata:

- all'emissione di un avviso pubblico, relativamente al servizio di assistenza economica ordinaria e al servizio di assistenza economica attraverso lo svolgimento di un servizio civico, che verrà ufficialmente pubblicato dal Comune;
- all'individuazione di una condizione di insufficienza del reddito;
- all'effettuazione di accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
- alla valutazione della possibilità di erogare servizi e prestazioni alternative;
- all'accertamento, in sede istruttoria, che l'assistenza economica, anche in relazione ai fatti e agli elementi contingenti, sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

Gli interessati devono produrre istanza a seguito di avviso pubblicato per gg. 15 sul sito web del comune, all'albo pretorio on - line e sui pannelli informativi .

Le graduatorie, distinte per assistenza economica ordinaria e assistenza economica attraverso lo svolgimento di un servizio, verranno formulate dall' Assistente Sociale del Comune sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle disponibilità finanziarie :

- Reddito Familiare sulla base dell'ISE/ISEE:	
Zero	punti 30
Da € 0 a € 1.500.00	punti 25
Da € 1.500,01 a € 2.500.00	punti 20
Da € 2.500,01 a € 4.000,00	punti 15
Da € 4.000,01 a € 5.000,00	punti 10

Da € 5.000,01 a € 6.000.00	punti 7
Da € 6.000,01 a € 7.000.00	punti 5
Da € 7.000,01 a € 9.000.00	punti 3
Da € 9.000,01 a € 10.000.00	punti 2
Da € 10.000,01 a € 12.911,00	punti 0

- Per ogni figlio minore a carico punti 5

- Affitto di casa comprovato da contratto di locazione non stipulato tra parenti sino al secondo grado punti 6

- Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap comprovata da L. 104/92, art. 3, comma 3 punti 4

A parità di punteggio avrà precedenza l'utente con maggiore carico familiare, a ulteriore parità l'utente con minore reddito ed ad ulteriore parità l'utente richiedente che ha l'età maggiore.

All'iniziativa suddetta può essere avviato un solo componente per nucleo familiare.

Inoltre non può essere avviato chi risulta inserito in altri progetti (servizio civico distrettuale L.328/00, cantieri scuola, servizio svolto presso cooperative sociali, progetti di inclusione sociale di vario tipo, etc.....).

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione :

- Autocertificazione relativa alla composizione del proprio nucleo familiare;
- Attestazione ISE/ISEE;
- Contratto di locazione (se posseduto) regolarmente registrato;
- Certificazione comprovante lo stato di handicap del familiare del richiedente comprovato dalla L. 104/92 , art. 3, comma 3, (se posseduta) o certificazione invalidità non inferiore al 67% (se posseduta);
- Certificazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evince che il richiedente non è avviato presso altri progetti. (servizio civico distrettuale L.328/00, cantieri scuola, servizio svolto presso cooperative sociali, progetti di inclusione sociale di vario tipo, etc.....), e che abbia l' immediata disponibilità (DID) presso il centro per l'impiego;
- Dichiarazione di insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori, il Segretario Generale e i Responsabili di Direzione ;
- Copia del documento di identità personale.

ART. 10

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA E DI ASSISTENZA ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVICO.

Le richieste di prestazioni assistenziali devono essere presentate per iscritto e nel periodo designato dall'avviso pubblico per chi richiede l'assistenza economica ordinaria e l'assistenza economica attraverso lo svolgimento del servizio civico, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Amministrazione comunale, pubblicato sul sito Web del Comune contestualmente all'avviso.

L'istanza, completa della documentazione richiesta, dovrà essere indirizzata al Comune di Balestrate – Ufficio Politiche Sociali - .

Le graduatorie scaturenti dalle richieste a seguito di avviso pubblico, saranno valide per tutto l'anno successivo alla presentazione delle istanze, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie.

Le somme verranno erogate rispettando le graduatorie ed in ogni caso fino ad esaurimento delle somme disponibili del bilancio in corso.

ART. 11

ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza di cui al presente regolamento, l'Assistente Sociale del Comune oltre ad avvalersi della scheda punti stilata dalla stessa, potrà avvalersi anche delle informazioni assunte dalla Polizia Municipale, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati.

Potranno essere richieste informazioni ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria

ART. 12

NORMA TRANSITORIA

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE NORME REGOLAMENTARI PRECEDENTI

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale e previa pubblicazione ai sensi dell'art. 197, 2° comma del vigente O.R.EE.LL. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Regolamenti Comunali.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 20/02/2002.-